

**CAMERA PENALE “PIETRO ARONE”
DI
SCIACCA**

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Presidente
Avv. Paolo Imbornone

Mozione Congressuale (Parma 26-28.9.2008)

TRASFORMATA IN
→ RACCOMANDAZIONE

Considerato che la prassi deviante della Cassazione di dichiarare la inammissibilità dei ricorsi senza alcuna motivazione ha assunto livelli veramente ingiustificati e insopportabili, per le ragioni espresse nella relazione della Camera Penale di Sciacca che, al fine di chiedere, di seguito si trascrivono:

“”Cassazione (**Integrazione al Programma**)

In tema di prassi devianti della Cassazione è da segnalare l'uso sempre più massiccio della declaratoria, priva di qualsiasi motivazione, di “inammissibilità” del ricorso. L'uso di tale declaratoria priva di motivazione è una scelta “**politica**” della Cassazione, perché con tale modo di agire, divenuto prassi costante, legittima l'arbitrarietà di ogni decisione. Per rendere comprensibile il problema si segnala la sentenza della V/a Sez n.15949/06 con la quale, alla lagnanza della interruzione e quindi della mancata assunzione di una prova testimoniale in precedenza ammessa, perché non più ritenuta utile, rispondeva, statuendo che il mancato esame della prova “*si profila come violazione del diritto dell'imputato alla prova da questo ritualmente richiesta (o, il che è lo stesso, rinuncia non consentita dalle parti alla sua escussione) e la motivazione non riesce a giustificare, in linea con le regole del nostro ordinamento, l'omissione. Invero il diritto alla prova garantito all'imputato dall'art.495 c.p.p. (ed anche a livello costituzionale dall'art. 111, 3° comma cost.) è principio cogente, il cui mancato soddisfacimento presuppone una **argomentata motivazione, rigorosamente giustificativa dell'assoluta ed oggettiva inutilità dell'incombente.***”

Viceversa, per un identico caso, la II/a Sez., con la Sent. n. 28598/07, rispondeva statuendo che il ricorso “è inammissibile” perché il giudice di appello, (che nel caso di specie, ex art.603 c.p.p., aveva ammesso la prova testimoniale), interrompendo l'audizione dei testi “perché non ritenuti necessari” (sic!), avrebbe espresso una “*valutazione in fatto*”, ergo, tale formula di stile, può ritenersi equivalente al principio di “**argomentata motivazione, rigorosamente giustificativa dell'assoluta ed oggettiva inutilità dell'incombente**”? ... Sarà!!!

Nella seconda sentenza, raffrontata con la prima, non vi è chi non vede, oltre alla arbitraria e non discrezionale decisione, come l'assenza di motivazione della cassazione legittima la mancanza di motivazione del giudice di merito. Così, perseverando in tale prassi deviante, la magistratura realizza la funzione “**politica**” di sottomettere qualsiasi legge, compreso l'art. 125 c.p.p. e 101/2 Cost., al proprio esercizio del potere che usa nel Paese, ad onta del Popolo in nome del quale, (sempre ai sensi dell'art. 125 c.p.p. e 101/1 Cost.), dovrebbe amministrare la giustizia, subordinata soltanto alle leggi, che non dovrebbero essere eluse da scelte “politiche”, apparentemente definite tecniche.

Si ritiene che la declaratoria di inammissibilità, a seguito della pubblica udienza, non dovrebbe potersi dichiarare, considerato che i ricorsi, prima di essere portati alla pubblica udienza, subiscono un primo esame svolto da appositi magistrati i quali, se li ritengono ammissibili chiedono la fissazione dell'udienza di trattazione se, invece, li ritengono inammissibili, li destinano alla VII/a Sez. la quale, conferma o meno la decisione in camera di consiglio, quindi, se il ricorso perviene

